

DISCIPLINARE TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DEI **DETERGENTI e PRODOTTI PER LA CASA** **BIOLOGICI e NATURALI**

ORGANIC AND NATURAL DETERGENT AND HOME PRODUCT STANDARD

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2.	OBIETTIVI E VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE	1
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5.	REQUISITI DI CERTIFICAZIONE.....	4
5.1	CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE.....	4
5.1.1	NATURAL DETERGENT O NATURAL HOME PRODUCT.....	4
5.1.2	BIO-NATURAL DETERGENT o BIO-NATURAL HOME PRODUCT.....	4
5.2	REQUISITI COMUNI.....	4
5.3	MATERIE PRIME.....	5
5.3.1	MATERIE PRIME NATURALI	5
5.3.2	MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE	6
5.4	REAGENTI CHIMICI AMMESSI.....	6
5.5	INGREDIENTI CHIMICI AMMESSI.....	6
5.6	PROCESSI FISICI AMMESSI.....	7
6.	FORMULAZIONE DEI PRODOTTI	7
7.	IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI (solo per i prodotti detersivi)	7
8.	IMBALLAGGI	1
9.	ETICHETTATURA	2
10.	METODOLOGIA DI CONTROLLO.....	2
10.1	VALUTAZIONE INIZIALE.....	2
11.2	NUMEROSITÀ / FREQUENZA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE.....	2
11.3	ELEMENTI OGGETTO DI VERIFICA	3
11.4	PROVE ANALITICHE	3
12.	MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLA CONFORMITÀ.....	4



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare intende definire i requisiti per la certificazione dei “prodotti per la casa” ottenuti privilegiando l’impiego di ingredienti biologici, naturali e di origine naturale, privi di OGM, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale.

Il disciplinare si applica ai detersivi e altri prodotti per la pulizia e cura della casa, ai profumatori, agli incensi e tutti i prodotti e sostanze utilizzati in casa, laboratori alimentari e altri ambienti professionali.

Per quanto attiene i detersivi, lo schema di certificazione è stato predisposto in accordo a obiettivi, principi, pratiche e requisiti generali della norma ISO 14024: “*Environmental labels and declarations - Type 1 ecolabelling - Principles and Procedures*” (Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure).

1. OBIETTIVI E VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE

Negli ultimi anni, sia in ambito domestico che professionale, è aumentata la sensibilità del consumatore verso prodotti più naturali, composti da sostanze e materiali a sempre più ridotto impatto ambientale e dermocompatibili.

Il presente Disciplinare intende fornire alle imprese del settore uno strumento, atto a valorizzare e garantire prodotti:

- **Rispettosi dell’ambiente e della salute del consumatore;**
- **Ottenuti con materie prime e principi attivi naturali**, preferibilmente provenienti da agricoltura biologica e non OGM;
- **Ottenuti con prodotti ed imballaggi caratterizzati da un basso impatto ambientale** (facilmente riciclabili, compostabili, ecc.);

Nel caso dei profumatori, incensi e similari, purtroppo, i prodotti più comuni diffusi sul mercato sono ottenuti con materie prime di base generalmente scadenti, con essenze sintetiche e colle ed additivi chimici di dubbia salubrità.

La legge, peraltro, non obbliga a dichiarare la composizione nelle confezioni, i processi di combustione possono liberare nell'aria idrocarburi policiclici aromatici (composti che possono essere cancerogeni), insieme a vari gas come il monossido di carbonio, biossido di zolfo e ossidi di azoto.

I gas ed il particolato impregnano rapidamente gli spazi interni, lasciando residui che possono risultare tossici per molto tempo, anche dopo che la fiamma si è spenta.

Sul mercato sono proposti prodotti che vantano caratteristiche di naturalità e salubrità, spesso poco chiare e definite.

A differenza di quanto accade per i prodotti agroalimentari, le normative nazionali, europee e internazionali sono carenti riguardo le specifiche tecniche e un sistema di controllo in grado di tutelare i consumatori circa il corretto utilizzo dei claim e riferimenti alla naturalità dei prodotti nella pubblicità e presentazione di tali prodotti.

Sorge, quindi, la necessità e opportunità di proporre un sistema di certificazione volontario che supplisca a questa carenza legislativa.

La certificazione ed il controllo sono effettuati nel rispetto dei requisiti imposti dalla norma EN 17065.

2. DEFINIZIONI

- **Richiedente:** Organizzazione che richiede la certificazione.
- **Licenziatario:** Organizzazione cui viene rilasciato il certificato di conformità.
- **Prodotti vegetali:** sostanze derivanti dalla produzione agricola o dalla raccolta di prodotti selvatici, utilizzate tal quali o lavorate ricorrendo ai processi di trasformazione fisica, ammessi dal presente Disciplinare.
- **Prodotti animali:** sostanze provenienti da allevamenti animali, utilizzate tal quali o lavorate ricorrendo ai processi di trasformazione fisica, ammessi dal presente Disciplinare. Tali prodotti animali possono essere impiegati per la produzione delle materie prime che saranno utilizzate nella preparazione del prodotto finito.
- **Prodotti minerali:** minerali provenienti da processi di estrazione, utilizzati tal quali o modificati mediante soli procedimenti fisici ammessi dal presente Disciplinare. Tali prodotti minerali possono essere impiegati per la produzione delle materie prime che saranno utilizzate nella preparazione del prodotto finito.
- **Ingrediente:** materia prima, prodotto e/o additivo incluso nella composizione di un prodotto finito (gli ingredienti possono essere quindi naturali, di origine naturale, di origine sintetica, altri additivi ammessi).
- **Ingredienti naturali:** ingredienti vegetali, animali (eccetto vertebrati morti) e minerali inorganici, sostanze ricavate da questi tramite procedimenti fisici e processi enzimatici e microbiologici, purché impiegati utilizzando enzimi e microrganismi presenti in natura, e loro miscele.
- **Ingredienti di origine naturale:** sostanze provenienti dal regno vegetale, animale o minerale, trasformate mediante procedimenti chimici (es.: gliceril stearato, coco-glucoside, cocamidopropil betaina, ecc.).
- **Ingrediente biologico certificato:** Ingrediente naturale o di derivazione naturale, ottenuto con metodo di agricoltura biologica, certificata da un organismo di certificazione o da un ente debitamente riconosciuto, in riferimento ad una norma o un regolamento approvato nella Family of Standards IFOAM o dal presente disciplinare. I principali sistemi normativi internazionali (Biologico EU, NOP, JAS, ecc.) rientrano tra gli standard approvati nei Family Standard IFOAM. Gli ingredienti biologici certificati sono normalmente “ingredienti naturali” e, molto più raramente, “ingredienti di origine naturale”.
- **Additivi:** sostanze utilizzate per rendere accettabile un prodotto in termini di stabilità, funzionalità, sicurezza e gradevolezza al consumo.

- **Metodi fisici di estrazione:** estrazione di sostanze e principi attivi, a partire dalla pianta o parte di essa, fresca o essiccata, attraverso metodiche fisiche che non comportino modifiche chimiche.
- **Metodi chimici di trasformazione:** procedimento chimico che comporta un cambiamento nella struttura delle molecole.
- **Processo fisico o chimico ammesso:** processo di estrazione fisica o processo di trasformazione chimica autorizzato dal presente Disciplinare per l'ottenimento, rispettivamente, di "ingredienti naturali" e "ingredienti di origine naturale", utilizzabili nelle formulazioni cosmetiche certificabili.
- **Organismo geneticamente modificato o OGM:** un organismo geneticamente modificato, come definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I, parte B, della stessa direttiva.
- **Derivato da OGM:** derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito.
- **Ottenuto da OGM:** derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né derivato da OGM.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE 648/2004 relativo ai detersivi
- Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)
- D.P.R. 6 febbraio 2009, n.21
- Decisione UE 2017/1214 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per piatti
- Decisione UE 2017/1216 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per lavastoviglie
- Decisione UE 2017/1217 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai prodotti per la pulizia delle superfici dure.
- Decisione UE 2017/1218 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per bucato.
- Decisione UE 2017/1219 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per bucato per uso professionale o industriale
- ISO 9235: 2013 - Termini e definizioni, in inglese e francese, relativi alle materie prime naturali aromatiche.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – Valutazione della conformità ai requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- Regolamento CE 834/07, Regolamento CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.

5. REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

5.1 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE

5.1.1 NATURAL DETERGENT O NATURAL HOME PRODUCT



È composto per almeno il 95% da “ingredienti naturali” e “ingredienti di origine naturale” secondo le definizioni precedentemente riportate.

È ammesso l'impiego di additivi e altre sostanze di sintesi fino ad un massimo del 5% sul totale degli ingredienti della formulazione finita.

L'uso dei profumi di sintesi e dei profumi naturali chimicamente modificati, tuttavia, è ammesso fino ad una percentuale massima di utilizzo pari all'1% sul totale degli ingredienti della formulazione finita.

Le percentuali e quantità sopraindicate sono da intendere espresse e rapportate al volume di ingredienti e di prodotto.

Tale categoria può contenere anche ingredienti biologici certificati.

Gli ingredienti biologici certificati sono sempre indicati e descritti in etichetta.

Su base volontaria può essere indicata in etichetta anche l'incidenza percentuale degli ingredienti biologici sul volume totale del prodotto.

Nell'ambito di una formulazione lo stesso ingrediente non può essere presente sia nella versione biologica che in quella convenzionale.

5.1.2 BIO-NATURAL DETERGENT O BIO-NATURAL HOME PRODUCT



Oltre ai requisiti previsti per il NATURAL DETERGENT (vedi sopra), contiene anche ingredienti biologici per almeno il 51% del totale del prodotto.

Gli ingredienti biologici certificati sono sempre indicati e descritti in etichetta.

Su base volontaria può essere indicata in etichetta anche l'incidenza percentuale degli ingredienti biologici sul totale del prodotto

Le percentuali e quantità sopraindicate sono da intendere espresse e rapportate al volume di ingredienti e di prodotto.

Nell'ambito di una formulazione lo stesso ingrediente non può essere presente sia nella versione biologica che in quella convenzionale.

5.2 REQUISITI COMUNI

- La certificazione e la concessione dei relativi marchi è vincolata al rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili al prodotto oggetto di certificazione. Per quanto attiene i detersivi si applica il Reg. CE n° 648/2004.

- Tutto il processo produttivo deve essere controllato e garantito dall'azienda richiedente il certificato e/o dal laboratorio di produzione.
- Devono essere adottati metodi di lavorazione tali da garantire l'integrità delle materie prime naturali e biologiche e del prodotto finito.
- È vietato l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché di prodotti derivati od ottenuti da OGM.
- A fini del divieto di impiego degli OGM e i prodotti derivati da OGM, gli operatori possono fare riferimento alla direttiva 2001/18/CE, al Reg. CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Reg. CE n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e, per le produzioni biologiche, ai Reg. CE n. 834/07.
- Sono ammesse le preparazioni micro-organiche ottenute dalla fermentazione di microrganismi, cellule in vitro o colture di cellule e cloni; purché non siano utilizzati organismi geneticamente modificati o processi che non sono consentiti da questo Disciplinare.
- Gli enzimi ricombinanti utilizzati devono essere coltivati in condizioni controllate (cf. Direttiva 2009/41/EC) e devono essere apportati trattamenti post-produzione e misure protettive, in base al loro livello di rischio.

5.3 MATERIE PRIME

Le materie prime utilizzate per la produzione del Detergente Naturale devono essere:

- **NATURALI** ingredienti vegetali, estratti con metodi fisici o derivati animali, la cui produzione non abbia comportato sofferenze o soppressione dell'animale, possibilmente provenienti da agricoltura biologica certificata;
- **DI ORIGINE NATURALE** ingredienti ottenuti con processi chimici ammessi ed acqua.

È ammesso, tuttavia, l'impiego di sostanze di sintesi in quantità molto limitata e, comunque, non superiore al 5% del totale degli ingredienti della formulazione finita.

5.3.1 MATERIE PRIME NATURALI

Materie prime vegetali

Sono ammessi i prodotti vegetali, ottenuti da produzione agricola o da raccolta spontanea, trasformati con soli processi fisici.

Fragranze

Sono consigliate le fragranze naturali (oli essenziali) conformi allo Standard [ISO 9235:2013](#).

Tra queste sono incluse anche miscele di oli essenziali, eventualmente addizionate di molecole pure, isolate da oli naturali. L'uso dei profumi di sintesi e dei profumi naturali chimicamente modificati, tuttavia, è ammesso fino ad una percentuale massima di utilizzo pari all' 1% in volume sul totale degli ingredienti del prodotto finito.

Nell'impiego delle sostanze profumanti e/o aromatiche ammesse occorre rispettare le raccomandazioni dell'International Fragrance Association (IFRA).

Materie prime di origine animale

Le sostanze di derivazione animale devono essere ottenute esclusivamente con processi ammessi da questo disciplinare ed evitando maltrattamento, sofferenze e soppressione dell'animale.

Non sono ammessi prodotti derivanti da specie a rischio di estinzione e si chiede che rispettino i requisiti della Convenzione di Commercio Internazionale sulle Specie Minacciate della Fauna e Flora Selvatica (CITES); sono ammesse solamente le specie appartenenti all'appendice II e III, considerando le relative limitazioni, consultabili a questo [LINK](#).

Redazione	Data	Approvazione	Data	Pagina
Ed.00 Rev.00	01.08.2019	CC		5 di 4

Materie prime di origine minerale

Nelle materie prime di origine minerale deve essere valutato il contenuto di metalli di riconosciuta tossicità (As, Pb, Cu, Ni, Cd, Zn, Cr esavalente, Sb), in modo da verificare che non vi sia contaminazione e/o che tali metalli siano, eventualmente, presenti solamente in tracce e che non abbiano ricadute negative sull'ambiente e la salute del consumatore.

Acqua

È ammesso l'impiego di acqua trattata o deionizzata tramite osmosi inversa o resine a scambio ionico.

Enzimi, materie prime da fermentazione batterica

Sono ammessi gli enzimi, anche qualora siano stati prodotti da microrganismi geneticamente modificati, purché questi ultimi siano opportunamente confinati.

5.3.2 MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE

Sono le sostanze che, seppur trattate con processi chimici (esclusivamente quelli ammessi dal presente disciplinare), derivano da materie prime naturali (Rif. punto 5.1.1)

I tensioattivi ammessi dal presente disciplinare devono essere tutti di origine naturale, ovvero ottenuti da sostanze vegetali, olii e/o cere a loro volta sottoposte a processi chimici ammessi da questo disciplinare.

Al fine di verificare la rispondenza a tale requisito deve essere prodotta dall'organizzazione richiedente la certificazione, la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche, utilizzate per i processi di sintesi.

Sono ammessi i prodotti riportati nell'Archivio Sostanze presente nel file CVDtox, per i quali non vi sono valide alternative di comprovata origine naturale disponibili sul mercato e di cui si sono valutate positivamente le caratteristiche di impatto sull'ambiente e sulla cute.

BAC si riserva di approvare l'impiego di eventuali altri prodotti sulla base dei criteri adottati per quelli ammessi.

5.4 REAGENTI CHIMICI AMMESSI

È ammesso l'impiego di reagenti, acidi e basici, di uso comune, utilizzati nei processi di sintesi delle materie prime (acido cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, soda, potassa, ecc.).

5.5 INGREDIENTI CHIMICI AMMESSI

Sono ammessi i prodotti riportati di seguito, per i quali non vi sono valide alternative naturali o di origine naturale disponibili sul mercato, con caratteristiche accettabili di impatto ambientale e tollerabilità cutanea.

Conservanti

- acido benzoico e suoi derivati
- fenossietanolo
- acido sorbico e suoi derivati
- sodio deidroacetato

Conservanti particolari per ambienti a pH superiore a 9:

- alcool diclorobenzilico
- alcool feniletilico
- timolo

Altre sostanze:

- TAED solo per polveri
- urea
- acido maleico e malico

5.6 PROCESSI FISICI AMMESSI

- Assorbimento
- Atomizzazione.
- Calcinazione residui vegetali
- Centrifugazione
- Decantazione e sedimentazione
- Decolorazione
- Decozione
- Deodorizzazione
- Deterpenazione
- Digestione
- Distillazione
- Distillazione molecolare
- Essiccazione
- Estrazione
- Fermentazione
- Filtrazione
- Frantumazione
- Idratazione
- Idrolisi (tramite microrganismi o enzimi)
- Infusione
- Liofilizzazione
- Macerazione
- Miscelazione
- Omogeneizzazione
- Percolazione
- Polverizzazione
- Pressione a caldo
- Pressione a freddo
- Raffinazione
- Rettificazione
- Riscaldamento/cottura
- Setacciatura
- Spremitura
- Sterilizzazione
- Torrefazione - tostatura

6. FORMULAZIONE DEI PRODOTTI

Per ogni prodotto deve essere fornita la formulazione esatta e la descrizione chimica degli ingredienti (identificati come da nomenclature IUPAC, CAS NUMBER).

Devono essere forniti, inoltre, i dati relativi al grado di purezza, il tipo e le percentuali di impurezza, come riportato nella scheda di sicurezza.

7. IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI (solo per i prodotti detergenti)

Il peso dell'impatto ambientale (tossicità acquatica) del prodotto finito è valutato prendendo a riferimento il VCD_{TOX} , volume critico di diluizione, che sarà calcolato con la seguente formula (tratta dal regolamento CEE Ecolabel ultima "Decisione della Commissione del 23 Giugno 2017" che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato).

$$VCD_{tox}(ingrediente\ i) = \frac{dosaggio\ (i) * DF(i)}{TF\ cronico\ (i)} * 1000$$

dove:

Dosaggio(i): peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

DF(i): fattore di degradazione della sostanza (i);

TF cronico(i): fattore di tossicità cronica della sostanza. (i)

Per le seguenti categorie di prodotti detergenti il valore ottenuto non dovrà essere superiore a (l/kg):

Piatti a mano	3.500
Superfici dure (pavimenti, piani di lavoro, ecc.)	5.000
Detersivi Liquidi e polveri per bucato a mano e in lavatrice	31.500
Polveri per lavastoviglie	20.000
Liquidi per lavastoviglie	20.000
Vetri	1.500
Prodotti per WC e altri pronti all'uso	10.000
Ammorbidenti	20.000

Questi valori potranno essere aggiornati, in senso più restrittivo, a seguito delle nuove possibilità di formulazione, date dal progresso scientifico e tecnologico.

Il calcolo del VCDtox può essere calcolato utilizzando:

- “valori standard” forniti nell’Archivio Sostanze (DID list) oppure
- “valori effettivi” determinati, attraverso test ecotossicologici, su organismi acquatici (OECD Guideline 201, 202 e 203) e test di biodegradabilità (OECD Guideline serie 301).

Nel caso si faccia ricorso ai valori effettivi l’organizzazione richiedente la certificazione dovrà fornire copia dei rapporti di prova.

Il calcolo del VCDtox potrà essere eseguito sui singoli ingredienti o formulati complessivi dei prodotti finiti. L’operatore richiedente è responsabile della corretta esecuzione di tale calcolo, Bioagricert si riserva la possibilità di verificarne la correttezza.

8. IMBALLAGGI

Sono ammessi solo contenitori riciclabili e inerti ed è vietato l’uso del PVC.

I materiali che possono essere utilizzati sono: PE, PET, PP, PETG, HDPE, LDPE, carta e vetro.

Nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale, dovuto agli imballaggi, devono essere utilizzati imballaggi ridotti ed ecocompatibili.

Nei prodotti in cui è previsto il formato ricarica, nella comunicazione al consumatore, deve essere enfatizzato il riutilizzo del contenitore per le ricariche.

Nel caso di prodotti che prevedono l'uso di dispositivi spruzzatori o dosatori, questi devono essere mono-materiale. L'utilizzo di pompette spruzzatrice o dosatrice plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è ammesso, previa specifica richiesta all'ente, con comprovata giustificazione tecnica da parte dell'azienda. In tali casi è obbligatorio:

- commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica";
- invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'utilizzo il più possibile ripetuto della pompette. La presenza del metallo, infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

9. ETICHETTATURA

L'etichetta dei prodotti certificati, oltre alle indicazioni di legge previste nel Paese di distribuzione, deve contenere la dichiarazione di tutti gli ingredienti presenti nel formulato

In caso di impiego di ingredienti biologici o materie prime contenenti ingredienti biologici l'etichetta può riportare il contenuto biologico del prodotto e l'indicazione e descrizione degli ingredienti biologici.

10. METODOLOGIA DI CONTROLLO

10.1 VALUTAZIONE INIZIALE

A) CONFORMITÀ DELLE UNITA' DI PRODUZIONE/TERZISTI UTILIZZATI

BAC verifica i dati e documenti riferiti alle unità di produzione, confezionamento ed etichettatura, atti a valutare la conformità ai requisiti cogenti (obbligatori) più significativi ed ai requisiti del disciplinare, applicabili alla specifica situazione.

B) CONFORMITÀ DELLE FORMULAZIONI PROPOSTE

In fase di avvio o in caso di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione (nuovi prodotti) BAC verifica le formulazioni dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione; le schede tecniche delle materie prime/ingredienti ritenuti critici, le etichette ed altro materiale di comunicazione che riporta i riferimenti alla certificazione.

BAC si riserva la possibilità di valutare la conformità delle etichette e la veridicità dei claim vantati, in particolare per quanto attiene la certificazione e i requisiti del presente disciplinare.

C) RELAZIONE TECNICA (o piano della qualità aziendale)

L'operatore deve descrivere tutte le misure adottate per garantire il rispetto dei requisiti imposti dal presente disciplinare, rispetto alla normale conduzione del processo produttivo.

11.2 NUMEROSITÀ / FREQUENZA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

In fase di avvio della certificazione, BAC verifica lo stabilimento di produzione dell'Organizzazione oltre ad eventuali subfornitori o terzisti, presso i quali si renda necessario il controllo dei requisiti di conformità richiesti dal presente disciplinare. Il numero e la tipologia degli stabilimenti verificati sono definiti da BAC in relazione alla criticità dei siti e delle attività svolte.

I successivi audit di sorveglianza saranno effettuati con frequenza almeno annuale, il piano di controllo e di analisi sarà definito in base ad una attenta valutazione dei rischi.

BAC si riserva la possibilità di eseguire ispezioni aggiuntive (anche non preannunciate) e/o di intensificare l'attività di sorveglianza, in caso di gravi non conformità riscontrate nell'ambito dei normali controlli o segnalate da altri soggetti interessati.

11.3 ELEMENTI OGGETTO DI VERIFICA

In fase di verifica ispettiva presso il richiedente sono valutati tutti gli aspetti di sistema qualità, applicabili all'ottenimento del prodotto e riepilogati nell'elenco seguente:

1. Sistema qualità correlato al prodotto/processo/servizio
2. Controllo documenti e dati
3. Approvvigionamento e qualifica fornitori
4. Identificazione e rintracciabilità del prodotto
5. Controllo del processo
6. Prove ed analisi
7. Controllo del prodotto non conforme
8. Azioni correttive e preventive
9. Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna
10. Controllo delle registrazioni della qualità
11. Verifiche ispettive interne della qualità
12. Addestramento
13. Reclami

11.4 PROVE ANALITICHE

L'Organizzazione richiedente la certificazione, in relazione alle criticità del proprio processo produttivo ed alla composizione dei prodotti, deve predisporre le prove, atte a comprovare il rispetto di requisiti ed obbiettivi del presente disciplinare e, più in particolare:

test della performance di lavaggio, secondo metodiche derivate da quelle ufficiali o sviluppate appositamente, all'interno della propria realtà aziendale o presso un laboratorio qualificato, al fine di attestare l'efficacia dei prodotti certificati, rispetto a prodotti similari, anche non certificati, aventi posizione di leader di mercato.

I prodotti che vengono a contatto continuativo e stabile con la pelle (detergenti per il lavaggio a mano dei piatti, bucato a mano, ecc.) dovranno superare il Patch Test. In alternativa si deve prescrivere in etichetta l'utilizzo di guanti protettivi.

Eventuali proprietà funzionali specifiche, attribuite ai prodotti devono essere dimostrate. I risultati di tali test dovranno essere indicati in etichetta o in schede tecniche ed essere disponibili per i consumatori.

BAC, sia in fase di avvio della che certificazione che in fase di sorveglianza, si riserva la possibilità di valutare l'attendibilità e l'efficacia delle prove fornite dall'organizzazione richiedente.

Per gli incensi e profumatori naturali, in particolare, il prodotto finale potrà essere sottoposto ad analisi gascromatografica, seguendo la metodologia di analisi più consolidate e validate, non deve presentare residui rilevabili di sostanze di sintesi.

Saranno oggetto di analisi la frazione volatile, quella solubili e i fumi derivati dalla combustione. È noto infatti che la combustione degrada le sostanze e può dare origine ad altre combinazioni delle stesse, alcune delle quali di natura tossica ⁽¹⁾.

12. MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLA CONFORMITÀ

L'Organizzazione Licenziataria, una volta ottenuto il certificato di conformità, potrà utilizzare i seguenti marchi di certificazione.

La comunicazione della certificazione deve essere sempre riferita e chiaramente riconducibile ai prodotti oggetto della certificazione.

Nel caso dei prodotti detergenti l'organizzazione può scegliere tra la dicitura "Detergent" o "Home Product". Per i prodotti diversi dai detergenti si deve utilizzare obbligatoriamente la dicitura "Home Product".

Il marchio riportato in etichetta deve essere ben visibile e identificabile dal consumatore.

L'utilizzo di ingredienti vegetali e animali biologici può essere segnalato in etichetta, anche in prossimità del marchio, indicando chiaramente la tipologia e il contenuto percentuale.

Il marchio di certificazione deve essere utilizzato nelle modalità riportate sotto.

Eventuali altre combinazioni devono essere preventivamente autorizzate da BAC.

⁽¹⁾ Vista la impossibilità di garantire lungo tutta la filiera di produzione, in particolare per lo stoccaggio degli olii essenziali, il non impiego di materiali plastici, è tollerata la presenza in tracce di ftalati in quantità inferiori a 10 ppm/tipologia di ftalato. La somma di tali residui in ogni caso non può superare i 50 ppm.

Colori



NATURAL
DETERGENT



BIO-NATURAL
DETERGENT



NATURAL
HOME PRODUCT



BIO-NATURAL
HOME PRODUCT

Bianco e Nero



NATURAL
DETERGENT



BIO-NATURAL
DETERGENT



NATURAL
HOME PRODUCT



BIO-NATURAL
HOME PRODUCT